



Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO

Tel. +39011.508.111 www.mauriziano.it

CONTRATTO

L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO –
avente sede in Via Magellano n. 1, Torino, Codice Fiscale - Partita IVA
09059340019, rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal
Direttore Generale Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino;

E

la Società **TECNORAD S.R.L**, avente sede in Verona, Via Schiapparelli n. 5,
cap 37135, Codice Fiscale/Partita IVA 00645130238 nella persona della
signora Roberta Milanesi, in qualità di Amministratore Unico;

Premesso

I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le
condizioni generali che regoleranno l'affidamento della fornitura oggetto
dell'appalto;

L'appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle normative vigenti;

L'A.O. Ordine Mauriziano ha pubblicato, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il bando di gara in versione integrale sulla G.U.U.E. n. GU/S 121 381874-2023-IT del 27/06/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie speciale n. 74 del 30/06/2023, sul sito Internet dell'Azienda mentre il relativo estratto è stato pubblicato su: sui quotidiani "Il Messaggero" ed. nazionale, "Il Giornale" ed nazionale, "Il Giornale del Piemonte" e "Il Corriere di Torino" del 07/07/2023.

L'A.O. Ordine Mauriziano ha avviato le verifiche in capo alla società aggiudicataria, in relazione ai controlli riferiti alla normativa antimafia nonché al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e che l'eventuale esito negativo di tali controlli costituisce causa risolutiva espressa limitatamente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'A.O. Ordine Mauriziano ha approvato l'aggiudicazione con atto del Direttore Generale n. 945 del 16/11/2023.

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'affidamento di:

SERVIZI DI DOSIMETRIA PERSONALE E AMBIENTALE E PER LA GESTIONE DELLE SCHEDE DOSIMETRICHE CON SOFTWARE.

secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Art. 2 (Durata della fornitura)

Le forniture in oggetto avranno la durata rispettivamente **di 60 mesi** a far

tempo dalla data indicata all'atto di sottoscrizione del contratto.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il contratto fino ad ulteriori **mesi 6**, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara per il periodo successivo.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

La Stazione Appaltante, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà chiedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.

Art. 3 (Avvio della fornitura)

Il contratto ha efficacia dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Art. 4 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della presente fornitura è di Euro € 47.838,00 (al netto di IVA) per mesi 60.

Il contratto potrà essere integrato per una portata fino al 20% dell'importo di aggiudicazione.

Art. 5 (Direttore di esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.Lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da

parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione che è soggetto diverso dal responsabile del procedimento, nominato dall'A.O. Ordine Mauriziano di Torino con apposito provvedimento.

Il D.E.C. inoltre autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

Art. 6 (Specifiche contrattuali sistemi computerizzati – Installazione)

Si rinvia alle specifiche indicate nel capitolato tecnico.

Art. 7 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative)

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario ha costituito la garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale (al netto di I.V.A.) , costituita, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, con polizza Fideiussoria n. 10032710000581 della società Bene Assicurazioni s.p.A.

Tale importo è stato ridotto del 50% in quanto il soggetto aggiudicatario è in possesso delle seguenti certificazioni:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda ospedaliera avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 8 (Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

L'appaltatore ha corrisposto le spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (disciplina transitoria ex art. 216 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016), pari ad € 2.241,24, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Art. 9 (Consegne e trasporto)

Le modalità, le specifiche nonché la tempistica di consegna del materiale di consumo sono descritte nel capitolato e nel disciplinare e qui si intendono completamente richiamate.

Si specifica inoltre che i documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce,
- data e numero d'ordine dell'ASL/AO
- Codice C.I.G.,
- descrizione, codice e quant'altro serve per l'esatta identificazione del prodotto.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla Ditta fornitrice.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti sia riscontrati all'atto della consegna che al momento dell'utilizzo.

Il soggetto fornitore non potrà pretendere un minimo fatturabile per ogni ordine emesso.

Per motivi di sicurezza non sarà in alcun caso consentito ai fornitori, corrieri o trasportatori incaricati l'utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci.

Per lo scarico ed il ritiro della merce, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà demandata la consegna.

Per i prodotti che necessitano di particolari temperature di conservazione, la spedizione e la consegna devono avvenire nell'osservanza delle cautele imposte per legge, ovvero mediante corrieri specializzati.

Art. 10 (Controlli sulle forniture)

La fornitura del materiale di consumo è sottoposta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure dal Laboratorio Analisi dell'A.O. La firma all'atto del ricevimento del materiale di consumo indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata dagli operatori dei magazzini della singola A.O. e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che

provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il fornitore dovrà accettare contestazioni sulla qualità ed il confezionamento anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al momento dell'uso.

I prodotti devono alla consegna possedere validità residua non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della validità massima prevista.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dall'Amministrazione, ove ciò non avvenga si procederà come previsto dai successivi articoli (inadempimenti – penalità);
2. restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;
3. restituire la merce al fornitore senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, come indicato dal successivo sulla risoluzione, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti sul mercato di particolari partite del materiale di consumo e dei reagenti, ove non fossero nella tempestiva disponibilità e qualora fosse possibile, nonché in caso di

ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Art. 11 (Collaudo)

Fattispecie non prevista.

Art. 12 (Assistenza tecnica)

Fattispecie non prevista.

Art. 13 (Prezzi)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo seguente, i prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati ed essere comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto con la sola esclusione dell'I.V.A.

Art. 14 (Revisione prezzi)

I prezzi di aggiudicazione sono fissi per tutta la durata contrattuale. ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo - FOI (senza tabacchi) per l'anno precedente.

Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili (ex art. 106, comma II, lett. c) del D.Lgs 50/2016, che incidano sul contratto aggiudicato tali da terminare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura **non inferiore al 10%** (art. 1, comma 511

della legge n. 208 del 28/12/2015) e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

La richiesta di revisione dei prezzi deve essere motivata e corredata da pezze giustificative da parte dell'aggiudicatario.

La revisione del prezzo dovrà essere effettuata a seguito di specifica istruttoria effettuata dal RUP, supportato dal DEC, sia ai fini dell'applicazione dell'Indice ISTAT, sia ai fini della verifica dell'aumento dei prezzi a causa di circostanze impreviste o imprevedibili. In quest'ultimo caso il RUP dovrà espressamente prendere atto delle risultanze eventualmente effettuate presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Art. 15 (Variazioni in corso d'opera)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'A.O. potrà chiedere, ed il soggetto fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni contrattuali in essere, un aumento o una diminuzione della fornitura secondo le indicazioni previste dalla presente procedura di gara e normalmente fino ad un quinto del valore del contratto stesso, ai sensi dell'art. 106 co. 12) del D.lgs 50/2016 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In caso in cui la variante superi il 20% dell'importo della fornitura, in aumento o in diminuzione, l' A.O. può procedere secondo quanto indicato dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di

carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, a carico dello esecutore, maggiori oneri.

Art. 16 (Sostituzione prodotti)

Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche. Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell'A.O. acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.

La sostituzione dei prodotti è comunque sempre subordinata al giudizio tecnico formulato dall'A.O.

Art. 17 (Ritiro dei prodotti)

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'A.O. le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

Art. 18 (Subappalto)

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Art. 19 (Modalità di pagamento ai subappaltatori)

Articolo non pertinente.

Art. 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'A.O. la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed "obbligo di tracciabilità") **pena la nullità assoluta del contratto di appalto**. A tal fine i Codici Identificativi Gara (C.I.G.) attribuiti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono indicati negli allegati del capitolato speciale di gara.

Art. 21 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'A.O. destinataria dei prodotti e dovranno essere redatte secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato.

Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare

i seguenti codici, ove richiesti:

Codice Ipa: asoom_to

Codice Univoco Ufficio: UFHCOM

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

Il Codice C.I.G. ed eventualmente codice CUP.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito w.w.w.fatturapa.gov.it.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 è stato introdotto l'obbligo dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, di utilizzo esclusivo da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). A decorrere dalla data citata, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi trasmessi nel nuovo formato elettronico secondo le modalità stabilite nelle linee guida dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 i pagamenti sono disposti dall'A.O. previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

Nel caso di noleggio la fatturazione trimestrale decorrerà dal 1° giorno successivo all'avvenuto collaudo positivo.

I mandati di pagamento relativi ai materiali di consumo saranno emessi nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà seguire ad ogni ordine.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell'Azienda sanitaria. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda sanitaria chieda chiarimenti.

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. Nel caso di ritardo dei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE, come pubblicato sulla G.U. Italiana.

***Art. 22 (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti
temporanei d'impresa e di reti di imprese)***

Articolo non pertinente.

Art. 23 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente *Codice dei contratti* pubblici, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'A.O..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la

rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'A.O. cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Art. 25 (Inadempienze e penali)

Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli in tema di “risoluzione” e “recesso”, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla società aggiudicataria dal D.E.C. dell'A.O., le penali di seguito indicate, previa formale contestazione, effettuata al fornitore per iscritto (raccomandata, posta certificata, fax, ecc.) - senza aver prima intimato o costituito in mora il medesimo e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

Il fornitore deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, saranno applicate al fornitore le penali, o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante comunicazione tramite posta certificata.

Le contestazioni formalizzate dalla stazione appaltante inibiscono, fino a completa definizione il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e, ove questi non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, che verrà effettuata dalla Stazione appaltante, su richiesta motivata e circostanziata del D.E.C., il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- ritardo nell'esecuzione della prestazione (ritardata consegna dei reagenti e/o materiale di consumo)
- ritardo nell'esecuzione degli interventi previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria
- mancato ritiro e sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti,
- mancata presentazione delle schede di sicurezza;
- mancanza di tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti,
- inosservanza delle prescrizioni contrattuali o mancato adempimento delle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto

L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Le penali, per singola inadempienza, potranno variare a seconda della gravità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo del 10% sull'importo dell'ordine oggetto di contestazione.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda ospedaliera a causa del disservizio verificatosi..

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nell'arco di mesi 12, la penalità prevista sarà raddoppiata; alla terza contestazione, nello stesso periodo di tempo, per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata.

Sarà facoltà dell'A.O. prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti

per verificarne la corrispondenza a quanto offerto.

Le spese relative ad eventuali controlli aggiuntivi saranno posti a carico del soggetto aggiudicatario, qualora ne risulti accertata la non corrispondenza agli obblighi contrattuali.

Qualora i prodotti ordinati dovessero nel corso della fornitura risultare non conformi o dovessero verificarsi ritardi nella distribuzione, l'A.O. provvederà, dopo semplice lettera di contestazione, ad approvvigionarsi presso altro fornitore, ponendo a carico del soggetto aggiudicatario l'onere corrispondente, oltre alle penali sopra definite.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art. 26 (Risoluzione del contratto)

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate nell'arco di 12 mesi;
- c) per grave negligenza e frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali,
- d) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di concordato

preventivo, di fallimento, di stati di moratorio e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, nonché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto,

- e) allorchè sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione dei diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
- f) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti,
- g) mancata corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara,
- h) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione,
- i) a seguito di adesione a contratti attivi scaturenti da gare centralizzate disposte da altre ASL designate capofila in ambito regionale,

Nei casi previsti di cui alle lettere dalla a) alla i) il soggetto fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'A.O. dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto fornitore.

Art. 27 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente

procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.O. e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'A.O. che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 28 (Recesso unilaterale)

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'A.O. ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura,
- nell'ipotesi prevista per il mancato superamento del periodo di prova,
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale

entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore,

- qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure preventive previste dalla normativa antimafia,
- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta gara a condizioni economiche inferiori, a cui le ditte aggiudicatrici, previamente interpellate, decidano di non conformarsi.

L'azienda aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto autodichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara.

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 29 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

La stazione appaltante non ha predisposto il DUVRI in quanto l'appalto in oggetto, essendo di semplice fornitura di materiale, non prevede oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi degli artt. 86 e 87 co. 4 del Codice dei contratti e dell'art. 26 co. 6 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 30 (Responsabilità civile e polizza assicurativa)

La Ditta appaltatrice è responsabile dei danni a persone o a cose dell'Azienda ospedaliera o di terzi che possano derivare dalla fornitura in oggetto per colpa imputabile ad essa o ai suoi dipendenti. L'Azienda ospedaliera è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tale scopo la Ditta aggiudicataria ha contratto apposita polizza assicurativa come indicato nell'art. 26 del Disciplinare di gara:

polizza R.C.T./R.C.O. n. OX00000192 della società REVO Insurance S.p.A.

Art. 31 (Rinvio al Capitolato speciale)

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Disciplinare di gara, espressamente accettato dalla ditta senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 32 (Foro competente)

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della fornitura in oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di TORINO.

Art. 33 (Spese di contratto, registrazione e varie)

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dalla Azienda Sanitaria contraente, quale committente.

Art. 34 (Riepilogo documentazione allegata)

E' materialmente allegato al presente atto e costituisce parte integrante e sostanziale il seguente documento:

- Copia Offerta economica ;

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

- bando di gara; capitolato speciale e relativi allegati, provvedimento di aggiudicazione n. 945 del 16/11/2023; copia delle polizze per Cauzione definitiva e R.C.T./R.C.O.

Per l' A.O. Ordine Mauriziano di Torino

Il Direttore Generale: Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua

Per la Società Tecnorad s.r.l.

Il Legale Rappresentante: Signora Roberta Milanesi – Amministratore Unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Cod. Civ. s'intendono specificatamente approvati i seguenti articoli:

Durata della fornitura – Importo contrattuale – Revisione prezzi - Garanzia di esecuzione e coperture assicurative - Cessione dei crediti derivanti da contratto – Inadempienze e penali – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. - Recesso unilaterale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l' A.O. Ordine Mauriziano di Torino

Il Direttore Generale: Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua

Per la Società Tecnorad s.r.l.

Il Legale Rappresentante: Signora Roberta Milanesi – Amministratore Unico
